



# Carta UBS Platinum

**Condizioni Generali di Assicurazione**



# Indice

<b>Condizioni Generali di Assicurazione</b>	<b>4</b>
<b>i Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative</b>	<b>4</b>
<b>ii Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative</b>	<b>6</b>
A Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo	6
B Annullamento	8
C Ritardo del volo	9
D Bagaglio	9
E Shop Garant	11
F Spese di cura all'estero	12
G Interruzione del viaggio	13
H Collision Damage Waiver (CDW)	15
I Garanzia del miglior prezzo	15
<b>iii Disposizioni particolari relative alle singole prestazioni di servizio</b>	<b>16</b>
J SOS soccorso – consulenza e/o assistenza in casi di emergenza	16
K Servizio di Concierge	17
<b>Panoramica delle prestazioni assicurative</b>	<b>18</b>

# Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) per la vostra Carta UBS Platinum

Sulla base delle polizze collettive stipulate con UBS Switzerland AG (UBS), AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), Succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito AGA, garantisce copertura assicurativa nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione e relativamente alle componenti assicurative elencate.

## **i Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative**

### **1 Persone assicurate**

La copertura assicurativa si estende alle seguenti persone (di seguito dette «assicurati» o «persone assicurate»):

- titolare di una Carta UBS Platinum (carta di credito o carta) non disdetta (anche titolari di una carta per il partner);
- coniuge convivente dell'assicurato. Se l'assicurato non è coniugato, la copertura assicurativa si estende alla persona convivente in concubinato;
- figli conviventi fino al compimento del 25° anno di età.

### **2 Campo di validità territoriale**

Le assicurazioni sono valide in tutto il mondo qualora non sia previsto un campo di validità differente nella sezione «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto ii).

### **3 Inizio, durata e fine del rapporto di assicurazione**

La copertura assicurativa vale a partire dall'emissione della Carta UBS Platinum principale e cessa con la scadenza della carta o con la risoluzione del contratto per carta di credito (disdetta da parte di UBS o dell'assicurato) oppure con la disdetta delle polizze collettive tra UBS e AGA.

### **4 Accettazione delle CGA Certificato d'assicurazione**

Le presenti CGA sono inviate all'assicurato assieme alla sua Carta UBS Platinum principale e valgono anche come certificato d'assicurazione. Apponendo la sua firma sulla carta e/o mediante l'utilizzo della stessa, l'assicurato conferma di aver ricevuto, letto, compreso e riconosciuto come vincolanti le CGA.

## **5 Presupposti fondamentali per la prestazione assicurativa**

La protezione assicurativa vale solo per i viaggi privati. Affinché la persona assicurata, nel momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbia diritto alla prestazione assicurativa, oltre agli eventuali altri obblighi secondo quanto previsto dal punto i 6, nonché secondo quanto previsto dalle «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto ii), deve essere in grado di fornire le seguenti prove cumulative al momento del sinistro:

- prova del sinistro (il modulo di denuncia del sinistro può essere richiesto alla AGA; confronta punto I 13.);
- prova dell'esistenza di un contratto di carta di credito per la Carta UBS Platinum valido tra l'assicurato e UBS (numero della carta di credito);
- su richiesta, prova del carattere privato del viaggio/automezzo a noleggio o dell'uso privato dell'oggetto acquistato;
- in aggiunta per l'assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo: prova che le spese del viaggio (dedotto un eventuale anticipo versato in contanti pari al massimo il 20% delle spese di viaggio) siano state pagate con la Carta UBS Platinum;
- prova che l'assicurato abbia pagato almeno il 50% del noleggio dell'automezzo rispettivamente dell'oggetto acquistato con UBS Platinum Card valida.

I documenti necessari devono essere fatti pervenire all'AGA (confronta punto i 13).

## **6 Obblighi in caso di sinistro**

- 6.1 La persona assicurata è tenuta ad adempiere a tutti i propri obblighi di comunicazione, informazione o comportamento contrattuali o di legge (tra gli altri, l'immediata denuncia dell'evento assicurato all'indirizzo indicato al punto i 13).
- 6.2 La persona assicurata ha l'obbligo di fare tutto ciò che possa contribuire a limitare ed accertere il danno.
- 6.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a una malattia o a una lesione, la persona assicurata deve fare in modo che i medici curanti vengano liberati dall'obbligo del segreto professionale nei confronti di AGA.
- 6.4 Qualora la persona assicurata abbia il diritto

to di far valere anche nei confronti di terzi prestazioni erogate da AGA, essa è tenuta a salvaguardare tale diritto e a cederlo a AGA.

## **7 Violazione degli obblighi**

Se la persona assicurata viola i propri obblighi in caso di sinistro, AGA ha il diritto di rifiutare o ridurre le prestazioni.

## **8 Eventi non assicurati**

- 8.1 Il diritto alla prestazione non sussiste se un evento si era già verificato al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio o se la persona assicurata poteva già prevederlo al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio.
- 8.2 Non sono assicurati gli eventi causati dalla persona assicurata nei seguenti modi:
- abuso di alcol, stupefacenti o farmaci;
  - artepizzazione attiva a scioperi o disordini;
  - partecipazione a gare e allenamenti con veicoli a motore o barche;
  - partecipazione ad azioni rischiose nel corso delle quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo;
  - commettendo azioni/omissioni intenzionali o per colpa grave;
  - commettendo reati, delitti o nel tentativo di compierli.
- 8.3 Le spese connesse ad un evento assicurato, come ad es. i costi per il rimpiazzo delle cose assicurate o quelli per scopi di polizia, non sono assicurate a meno che le «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» non contengano disposizioni in altro senso (confronta punto ii).
- 8.4 I danni dovuti ad eventi bellici o terroristici e a disordini di qualsiasi tipo, nonché alle misure adottate per contrastarli, come pure quelli dovuti a epidemie, catastrofi naturali o eventi con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.
- 8.5 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da disposizioni delle autorità, come ad es. sequestri patrimoniali, arresto o divieto di lasciare il paese.

## **9 Definizioni**

### **9.1 Viaggio**

Un viaggio dura al massimo 91 giorni, comprende almeno un pernottamento al di fuori della residenza abituale e deve comprendere un viaggio di andata e uno di ritorno.

### **9.2 Malattia grave/Conseguenze gravi di un infortunio**

Per malattia grave risp. conseguenze gravi di un infortunio il caso in cui il medico prescriva almeno un farmaco soggetto a obbligo di ricetta o attesti una incapacità lavorativa di almeno cinque giorni lavorativi.

## **9.3 Persone prossime**

Sono considerate persone prossime:

- i parenti (coniuge, fratelli, figli, cognati, nipoti, suoceri, generi, nuore e nonni);
- il/la compagno/a di vita, nonché i suoi genitori e figli.

## **9.4 Mezzi di trasporto pubblici**

Vengono considerati mezzi di trasporto pubblici i mezzi di trasporto che circolano con regolarità in base ad un orario e per l'utilizzo dei quali è necessario essere in possesso di un biglietto. I taxi e le macchine a noleggio non rientrano in tale definizione.

## **9.5 Valori**

Vengono considerati valori il denaro contante, le carte di credito, i titoli, i libretti di risparmio, i metalli preziosi (sotto forma di riserve, lingotti o merce), le monete, le medaglie, le pietre preziose e le perle non incastonate.

## **10 Assicurazione multipla**

In caso di assicurazione multipla, AGA eroga le proprie prestazioni in modo sussidiario. Il diritto di rivalsa passa a AGA nella misura in cui essa ha effettuato un risarcimento. Qualora anche un'altra compagnia eroghi le proprie prestazioni in modo sussidiario, le compagnie interessate si accolleranno i costi in quota proporzionale alla loro somma assicurata. I costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.

## **11 Prescrizione**

I crediti cadono in prescrizione una volta trascorsi due anni dal verificarsi dell'evento assicurato.

## **12 Gerarchia delle norme**

- 12.1 Le «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto ii) hanno priorità rispetto alle «Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative» (confronta punto i).
- 12.2 In caso di discrepanze linguistiche tra la versione italiana, francese, inglese e tedesca delle CGA fa fede, in caso di dubbio, sempre la versione tedesca.

## **13 Indirizzi per i contatti**

Per tutte le altre questioni concernenti la presente assicurazione (informazioni dettagliate, domande, denunce di sinistri, ecc.) è a disposizione dell'assicurato il servizio clienti della AGA al numero di tel. +41 44 283 38 05 o per e-mail all'indirizzo [info@allianz-assistance.ch](mailto:info@allianz-assistance.ch). Per emergenze mediche durante il viaggio chiamare il +41 44 283 35 80 (24 ore su 24). L'indirizzo per la corrispondenza è: Allianz Global Assistance (Svizzera), Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen.

## 14 Gestione e comunicazione dei dati / Ricorso a terzi

Le persone assicurate accettano il fatto che UBS rispettivamente AGA possa ricorrere a terzi per adempiere ai propri compiti. Le persone assicurate danno inoltre il proprio assenso al fatto che UBS Card Center SA (gestione delle operazioni con carte di credito), in quanto incaricata di UBS, venga a conoscenza dei loro dati nella misura necessaria al corretto adempimento ai compiti loro assegnati relativamente alla presente assicurazione. Il titolare principale della carta di credito in modo particolare acconsente che la AGA possa verificare presso UBS Card Center SA se il titolare principale della carta di credito, al momento del sinistro, era in possesso di un contratto di carta di credito valido con UBS. In questa misura, il titolare principale della carta di credito autorizza UBS Card Center SA a fornire informazioni alla AGA. In questo senso le persone assicurate liberano le aziende in questione dal segreto bancario risp. dal segreto commerciale.

## 15 Foro competente e diritto applicabile

15.1 Le cause contro AGA possono essere presentate al tribunale della succursale della società oppure nel luogo svizzero di residenza della persona assicurata. Qualora la residenza della persona assicurata sia al di fuori della Svizzera, il foro competente è quello della sede della succursale della società.

15.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni vale la legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA).

## 16 Altre disposizioni

16.1 UBS ha stipulato con AGA un'assicurazione collettiva per i clienti delle carte di credito UBS. L'assicuratore è AGA. Dalla presente assicurazione non possono quindi derivare obblighi legali a carico di UBS, nemmeno in caso di sinistro assicurato.

16.2 Eventuali controversie tra l'assicurato e AGA non esonerano l'assicurato dall'obbligo di saldare i debiti derivanti dal rapporto relativo alla carta di credito.

16.3 AGA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti «Carta UBS Platinum Condizioni Generali di Assicurazione». Le modifiche verranno comunicate in forma adeguata e si considereranno accettate qualora il contratto per carte di credito non venga disdetto per iscritto prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

## ii Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative

### A Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo

#### 1 Infortuni assicurati

L'assicurazione copre le conseguenze di infortuni subiti da una persona assicurata in qualità di passeggero (conducente o occupante) di un mezzo di trasporto ai sensi del punto ii A 3, ivi incluse la salita e la discesa, a condizione che le spese di viaggio (detratto un eventuale anticipo in contanti pari al massimo al 20% delle spese di viaggio) siano state pagate con la carta di credito.

È considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.

#### 2 Infortuni non assicurati

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- le conseguenze di partecipazione a risse e tafferugli, salvo che l'assicurato sia stato ferito dai litiganti senza prendere parte o aiutando un indifeso;
- il suicidio, l'automutilazione o il tentativo di tali atti;
- gli effetti di radiazioni ionizzanti;
- gli infortuni verificatisi con veicoli a motore e aeromobili in leasing;
- gli infortuni di volo con aeromobili ed elicotteri noleggiati personalmente da un titolare di carta a scopi commerciali o privati;
- gli infortuni verificatisi sul tragitto di lavoro;
- le conseguenze di eventi bellici all'estero (al di fuori della Svizzera risp. nel paese di domicilio). Se nel paese dove soggiorna l'assicurato viene sorpreso dallo scoppio di una guerra, la copertura assicurativa resta ancora in vigore per 14 giorni a partire dallo scoppio dell'evento bellico.

#### 3 Mezzi di trasporto assicurati

- autobus;
- ferrovia;
- aereo (esclusi aerei pilotati personalmente);
- elicottero (esclusi quelli pilotati personalmente);
- bicicletta noleggiata;
- ciclomotore noleggiato;
- motoveicolo noleggiato;
- autoveicolo noleggiato;
- natanti noleggiati;
- natanti (crociere, barca a vela, a motore, a remi);
- taxi.

La copertura assicurativa vale inoltre nei casi di seguito illustrati. Taxi/autobus/ferrovia quali mezzi di trasporto per l'aeroporto (il volo deve essere stato pagato mediante carta di credito), per il luogo di destinazione del viaggio (hotel, casa di vacanza, ecc.) nonché per il luogo di domicilio. Per i viaggi effettuati mediante abbonamento generale o abbonamento a metà prezzo, sia l'abbonamento che il biglietto devono essere stati pagati con la carta.

#### 4 Veicoli a noleggio

È considerato veicolo a noleggio qualsiasi veicolo a motore (auto, motoveicolo o ciclomotore), bicicletta o natante, utilizzato per il trasporto privato o commerciale di persone o di merci e dato a nolo da un offerente di professione.

### 5 Prestazioni assicurate

#### 5.1 Spese di trasporto e di salvataggio

In complemento alle prestazioni di un'assicurazione infortuni già in corso, vengono assunte entro 5 anni dal giorno dell'infortunio le spese fino a un massimo di CHF 60 000, necessarie per:

- le operazioni di ricerca effettuate ai fini del salvataggio o del recupero dell'assicurato;
- tutti i viaggi o i trasporti conseguenti all'infortunio, necessari per trasferire l'assicurato al luogo di cura, tuttavia mediante aeromobili solamente nel caso in cui ciò risulti indispensabile per ragioni mediche o tecniche;
- le operazioni di salvataggio dell'assicurato non conseguenti a malattia;
- il recupero e il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura.

#### 5.2 Caso d'invalidità

Qualora a seguito di un infortunio assicurato, il titolare della carta rimanga colpito da un'invalidità determinabile in base a criteri medici, AGA paga la somma concordata (CHF 750 000) corrispondente al grado d'invalidità in base all'apposita tabella. Qualora l'assicurato fosse già invalido prima dell'infortunio, AGA paga la differenza tra le somme d'invalidità previste dal presente contratto per il grado d'invalidità precedente e successivo all'infortunio assicurato. La determinazione del grado d'invalidità deve essere effettuata in Svizzera. L'indennità d'invalidità viene versata non appena risulta determinabile il grado d'invalidità residuo.

#### 5.3 Caso di morte

Qualora un titolare di carta deceda a seguito di un infortunio assicurato, AGA paga la somma assicurata convenuta di CHF 750 000. Per gli assicurati che al momento del decesso non hanno ancora compiuto il 16° anno di

età, l'indennità di decesso è pari a max. CHF 10 000. I beneficiari sono nell'ordine le seguenti persone:

- il coniuge sopravvissuto; qualora l'assicurato non sia sposato, il partner in concubinato dimostrabilmente convivente nella stessa economia domestica; in sua mancanza
- i figli e i figli adottivi in parti uguali; in loro mancanza
- i genitori; in loro mancanza
- i fratelli e le sorelle.

**Se in deroga a questa disposizione, il titolare di carta desidera designare altri beneficiari, lo stesso deve inoltrare alla Allianz Global Assistance, mediante lettera, una richiesta datata e firmata dal titolare della carta.** La liberalità vale sino alla revoca. Nel caso in cui non sia presente alcuno dei superstiti sopraelencati, vengono rimborsate solamente le spese di sepoltura fino al 10% della somma assicurata.

#### 5.4 Spese di cura

Le spese di cura non sono assicurate.

#### 5.5 Indennità massima per persona assicurata

Per ogni assicurato e per uno stesso e medesimo infortunio vengono corrisposte al massimo le somme convenute e questo anche quando l'assicurato possiede più carte o più certificati d'assicurazione.

#### 5.6 Prestazioni massime per infortunio di aeromobile

Se più assicurati sono vittime di un infortunio con lo stesso aeromobile, le indennità che AGA corrisponde per ogni contratto sono limitate all'importo massimo di CHF 15 000 000. Se le pretese eccedono questo importo, la somma di CHF 15 000 000 è ripartita in misura proporzionale.

#### 5.7 Prestazione massima per tutti gli altri mezzi di trasporto (escl. aeromobili)

Se più assicurati sono vittime di un infortunio con lo stesso mezzo di trasporto, le indennità che AGA corrisponde per questo contratto sono limitate all'importo massimo di CHF 20 000 000. Se le pretese eccedono questo importo, la somma di CHF 20 000 000 è ripartita in misura proporzionale.

### 6 Obblighi in caso di sinistro

Nel caso in cui un infortunio dia prevedibilmente diritto a prestazioni assicurate, è necessario consultare il prima possibile un medico abilitato e ricevere cure adeguate. Inoltre, l'assicurato o il beneficiario è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto tale evento a AGA. Un decesso deve essere comunicato per tempo a AGA, affinché questa possa organizzare un'autopsia qualora per la morte siano presumibili anche altre cause rispetto a un infortunio.

La trasgressione all'obbligo di notifica dell'infortunio comporta la revoca del diritto alle prestazioni d'assicurazione, a meno che l'omissione sia imputabile alle circostanze.

## **B Annullamento**

### **1 Prestazioni assicurative / Spese assicurate**

1.1 L'emissione della Carta UBS Platinum principale deve avvenire prima dell'eventuale inizio dei termini di annullamento fissati dall'organizzatore del viaggio per i quali è prevista una penale.

1.2 La prestazione per persone singole è limitata a CHF 5000 e per le famiglie e CHF 15000 per ogni sinistro e per ogni anno.

#### **1.3 Spese di annullamento**

Se la persona assicurata a causa di un evento assicurato (confronta punto ii B 2) non può onorare il contratto con

- l'organizzatore del viaggio (tour operator)
- il locatore

e lo annulla, AGA paga le spese di annullamento dovute per contratto fino all'ammontare della somma assicurata concordata (confronta punto ii B 1.2).

#### **1.4 Inizio ritardato del viaggio**

Se la persona assicurata a causa di un evento assicurato (confronta punto ii B 2) può iniziare il viaggio o usufruire dell'affitto solo con ritardo, AGA si assume al posto delle spese di annullamento (al max. fino all'ammontare delle spese in caso di annullamento):

- le spese di viaggio aggiuntive legate alla partenza ritardata e
- le spese per la parte del soggiorno non sfruttata come quota proporzionale sul prezzo del pacchetto (senza le spese di trasporto). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.

1.5 Non verranno rimborsate le spese forfetarie sull'ordine, le spese di elaborazione pratica sproporzionate o applicate più volte, le tasse aeroportuali, le spese per visti e vaccinazioni e quelle per i premi assicurativi.

### **2 Eventi assicurati**

#### **2.1 Malattia, infortunio, morte e gravidanza**

In caso di malattia grave, di conseguenze gravi di un infortunio (confronta punto i 9.2) o in seguito al decesso, a condizione che l'evento in questione si sia verificato successivamente al momento della prenotazione del viaggio:

- 1 – della persona assicurata;
- di una persona prossima che abbia prenotato lo stesso viaggio (confronta punto ii B 2.1.2);
- di una persona, che non partecipa al viaggio, prossima alla persona assicurata

o alla persona prossima che partecipa al viaggio (confronta punto ii B 2.1.2);

- del sostituto sul posto di lavoro se la presenza della persona assicurata è indispensabile.

2 Se la persona la cui infermità è causa dell'annullamento non è né parente, né imparentata, né compagno/a di vita della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo nel caso in cui la persona assicurata dovrebbe partire da sola.

3 Se la malattia è cronica o ricorrente, senza che per questo lo svolgimento del viaggio sia in dubbio al momento della prenotazione, la copertura assicurativa sussiste solo nel caso in cui il viaggio deve essere annullato per un aggravamento acuto e inatteso attestato da un medico, per una ricaduta inattesa e acuta o in seguito a decesso inatteso.

4 In caso di gravidanza della persona assicurata o della persona prossima che ha prenotato lo stesso viaggio (confronta punto i 9.3), a condizione che la gravidanza sia subentrata successivamente al momento della prenotazione del viaggio e che la gravidanza renda il viaggio impossibile o oggettivamente inopportuno.

#### **2.2 Compromissione della proprietà nel luogo di residenza**

Qualora la proprietà della persona assicurata nel luogo di residenza sia gravemente compromessa in seguito a furto, incendio, allagamento o a danni causati dagli elementi naturali e si renda quindi indispensabile la presenza della persona assicurata a casa.

#### **2.3 Ritardo o avaria del mezzo di trasporto durante il viaggio di andata**

Se l'inizio del viaggio prenotato viene reso impossibile dal ritardo o da una avaria del mezzo di trasporto pubblico o taxi utilizzato nel paese di domicilio permanente per il raggiungimento del luogo di partenza previsto dall'organizzazione del viaggio.

#### **2.4 Avaria del veicolo durante il viaggio di andata per viaggio di andata e ritorno con «Auto su treno»**

Se il veicolo riportato sul documento di trasporto, nel giorno della partenza e durante il tragitto diretto verso la stazione di imbarco, diviene inutilizzabile in seguito a guasto o incidente.

### **3 Eventi non assicurati**

#### **3.1 Cattivo andamento della guarigione**

Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di una operazione o di un intervento medico al momento della prenotazione del viaggio sussistevano già e fino alla data di partenza non è ancora avvenuta la



completa guarigione. Se per le conseguenze di una operazione o di un intervento medico già pianificati al momento della prenotazione del viaggio, ma eseguiti solo successivamente fino alla data di partenza non è ancora avvenuta la completa guarigione.

### 3.2 **Disdetta da parte dell'organizzatore**

Se il tour operator, il locatore, l'organizzatore del viaggio, ecc. non è oggettivamente in grado di fornire interamente o parzialmente le prestazioni previste dal contratto, disdice il viaggio o lo dovrebbe disdire sulla base della situazione concreta. Tale oggettiva impossibilità è data tra l'altro quando il Dipartimento Federale degli Affari Esteri o l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica sconsigliano i viaggi nel paese o nella zona per cui il viaggio è stato prenotato.

### 3.3 **Disposizioni delle autorità**

Se disposizioni delle autorità rendono impossibile lo svolgimento programmato del viaggio prenotato.

### 3.4 **Viaggi di affari, vacanze studio e corsi di formazione professionale durante le ferie**

I viaggi di affari, le vacanze studio (ad es. per corsi di lingua) e i viaggi per frequentare corsi di formazione professionale durante le ferie pagati dal datore di lavoro.

### 3.5 **Malattie psichiche**

Tutte le malattie psichiche, gli stati d'ansia, il dolore per la separazione e le malattie psicosomatiche, nonché le loro conseguenze e complicazioni.

### 3.6 **Cure mediche**

Le prestazioni sono escluse se il viaggio viene intrapreso al fine di effettuare cure mediche.

## 4. **Obblighi in caso di sinistro**

4.1 Per poter usufruire delle prestazioni di AGA, quando si verifica l'evento assicurato, la persona avente diritto deve annullare immediatamente il viaggio prenotato presso l'organizzatore del viaggio, il locatore o l'organizzatore del corso e quindi denunciare per iscritto il sinistro (confronta anche punto i 6) alla AGA (confronta punto i 13).

4.2 Oltre ai documenti elencati al punto i 5, è necessario presentare alla AGA (confronta punto i 13) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):

- modulo di denuncia sinistro della Allianz Global Assistance
- conteggio delle spese di annullamento
- originaria conferma della prenotazione/ titoli di trasporto
- documenti o attestati ufficiali che dimostrino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato di morte ecc.).

## C **Ritardo del volo**

### 1 **Prestazioni assicurative / Spese assicurate**

Se si perde una coincidenza aerea a causa di un ritardo di almeno sei ore imputabile esclusivamente alla prima compagnia aerea, AGA si assume le spese supplementari (spese alberghiere, spese per il cambio di prenotazione, spese telefoniche) per il proseguimento del viaggio fino ad un massimo di CHF 300 per singolo caso e ad un massimo di CHF 600 per ogni anno.

### 2 **Eventi non assicurati**

Se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

### 3 **Obblighi in caso di sinistro**

3.1 Per poter usufruire delle prestazioni di AGA, qualora si verificasse un evento assicurato, la persona avente diritto deve denunciare immediatamente il sinistro (confronta anche punto i 6) alla AGA (confronta punto i 13). Tale denuncia deve essere fatta in forma scritta e al momento del rientro nel paese di domicilio permanente.

3.2 Oltre ai documenti elencati al punto i 5, è necessario presentare alla AGA (confronta punto i 13) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):

- prova del ritardo della compagnia aerea;
- biglietto aereo in originale;
- giustificativi delle spese aggiuntive sostenute in originale.

## D **Bagaglio**

### 1 **Campo di validità territoriale**

L'assicurazione è valida per la durata concordata in tutto il mondo al di fuori del luogo di residenza fissa della persona assicurata.

### 2 **Prestazioni assicurative / Spese assicurate**

2.1 La somma assicurata ammonta al massimo a CHF 4000 per singolo caso. Il limite annuale totale è di CHF 8000.

2.2 In caso di danno totale o di perdita totale, viene rimborsato il valore di rimpiazzo a suo tempo delle cose assicurate. Qualora esso sia inferiore nel momento in cui si è verificato il sinistro, viene pagato quest'ultimo.

2.3 Per le attrezzature per filmati, fotografie e video, nonché per gli sci, gli snowboard e le biciclette viene rimborsato il valore corrente. Per valore corrente si intende il valore a nuovo (oggetto uguale, nuovo) con la detrazione del 20% annuale a partire da un anno dopo l'acquisto (ammortamento).

2.4 Per i supporti video, dati, immagini e audio viene rimborsato il valore materiale.

- 2.5 I costi per la riparazione di oggetti danneggiati sono limitati al valore corrente.
- 2.6 I graffi e le abrasioni sulle biciclette vengono rimborsati fino ad un importo massimo di CHF 200.
- 2.7 In caso di rapina di valori (confronta punto i 9.5), il risarcimento massimo è di CHF 500 e per i documenti di trasporto (biglietti ferroviari, aerei, ecc.) al massimo di CHF 1000.
- 2.8 In caso di consegna ritardata di sei o più ore da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta punto i 9.4), il rimborso per gli acquisti necessari e le spese di noleggio è limitato al massimo a CHF 300, limite annuale CHF 600.
- 2.9 Per i documenti personali e di veicoli, come pure per le chiavi le spese sono limitate a quelle necessarie per ottenere un duplicato.
- 2.10 Per i souvenir il rimborso massimo è di CHF 100.

### 3 Oggetti assicurati

- 3.1 È assicurato il bagaglio di viaggio della persona assicurata comprensivo dei souvenir acquistati in viaggio, cioè tutti gli oggetti di uso personale portati con se in viaggio o affidati ad una azienda di trasporti pubblici per il trasporto (per le esclusioni confronta punto ii D 5) e che appartengono alla persona assicurata.
- 3.2 Gli strumenti musicali, gli attrezzi sportivi, le biciclette, le carrozzine e i passeggini, i canotti e le imbarcazioni pieghevoli sono assicurati solo durante il trasporto da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta punto i 9.4).

### 4 Eventi assicurati

- 4.1 Furto.
- 4.2 Rapina (furto sotto minaccia o uso della forza nei confronti della persona assicurata).
- 4.3 Danneggiamento o distruzione.
- 4.4 Perdita o danneggiamento durante il trasporto da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta punto i 9.4).
- 4.5 Consegna ritardata da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta punto i 9.4).

### 5 Oggetti non assicurati

Non sono assicurati i danni a:

- veicoli a motore, navi, tavole da surf e velivoli con tutti i relativi accessori;
- cose di valore coperte da una assicurazione specifica;
- titoli, documenti ufficiali, documenti commerciali, documenti di trasporto e voucher, denaro contante nonché carte di credito e bancomat, francobolli (per le esclusioni confronta punto ii D 2.7);
- hardware informatico (desktop, notebook,

- videoproiettori, accessori, palmari, ecc.), telefoni cellulari e software di qualsiasi genere;
- oggetti di valore (confronta punto ii D 7) lasciati in un veicolo (chiuso a chiave o non chiuso a chiave);
- oggetti lasciati sopra un veicolo o durante la notte (dalle 22.00 alle 06.00) in o sopra un veicolo nel quale la persona assicurata non pernotta;
- metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campioni di merce, oggetti con valore artistico o collezionistico e attrezzi professionali;
- attrezzature per filmati, fotografie e video, gioielli e pellicce durante il trasporto con un mezzo pubblico finché si trovano sotto la responsabilità dell'azienda di trasporti pubblici;
- gli occhiali;
- non sono inoltre assicurati i danni causati direttamente o indirettamente da eventi bellici o terroristici, disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi.

### 6 Eventi non assicurati

Non sono assicurati i danni riconducibili a:

- dolo o colpa grave;
- mancata osservanza del dovere di diligenza generalmente richiesta da parte della persona assicurata;
- spostamento, smarrimento e dimenticanza;
- abbandono o parcheggio di oggetti, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a tutti al di fuori della zona di influenza personale diretta della persona assicurata;
- tipo di custodia di oggetti di valore non adeguato al valore della cosa (confronta punto ii D 7);
- fuoruscita di perle e pietre preziose dalla loro montatura;
- influenze della temperatura e delle intemperie, usura o la natura intrinseca del bene;
- confisca da parte delle autorità o danneggiamento del collo o del suo contenuto da parte delle autorità.

### 7 Obblighi di comportamento durante il viaggio

Gli oggetti di valore come pellicce, orologi, monili con o di metallo prezioso, pietre preziose o perle, apparecchiature fotografiche, video, audio con tutti i relativi accessori, quando non vengono portati addosso o utilizzati devono essere custoditi in un locale chiuso e non accessibile a tutti e all'interno del locale chiusi separatamente a chiave (valigia, armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve essere in ogni caso adeguato al valore della cosa.

## 8 Obblighi in caso di sinistro

- 8.1 La persona assicurata è tenuta a far confermare immediatamente e in modo dettagliato la causa, le circostanze e l'entità dell'evento:
  - 1 per i furti e le rapine dal posto di polizia più vicino al luogo del delitto;
  - 2 in caso di danneggiamento da parte dell'azienda di trasporti, dal terzo responsabile o dal responsabile del viaggio risp. dell'albergo;
  - 3 in caso di smarrimento o di consegna ritardata, da parte dell'azienda di trasporti pubblici responsabile.
- 8.2 Se lo smarrimento o il danneggiamento durante il trasporto da parte di un'azienda di trasporti pubblici (confronta punto ii D 4.4) viene scoperto solo dopo la consegna a casa, il fatto deve essere denunciato per iscritto all'azienda di trasporti entro 2 giorni e deve essere confermato dall'azienda stessa.
- 8.3 L'entità del danno deve essere dimostrata mediante ricevute originali. Se ciò non è possibile, AGA può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
- 8.4 L'evento assicurato deve essere denunciato senza indugio per iscritto (confronta anche punto i 6) alla AGA (confronta punto i 13). La richiesta deve essere motivata e dimostrata. Oltre ai documenti elencati al punto i 5 è necessario presentare (confronta punto i 13) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
  - verbale della polizia;
  - verbale di accertamento dei fatti;
  - ricevute e conferme.
- 8.5 Le cose danneggiate devono essere tenute a disposizione di AGA fino all'evasione definitiva del sinistro e su richiesta di AGA devono essere spedite a proprie spese per la perizia.

## E Shop Garant

### 1 Durata della protezione assicurativa

La protezione assicurativa inizia con la consegna della cosa al momento dell'acquisto e dura 24 ore, compreso il trasporto nel luogo di destinazione definitivo ed inclusa una eventuale installazione.

### 2 Presupposti per la prestazione assicurativa

Prova che l'oggetto assicurato è stato pagato dall'assicurato con la Carta UBS Platinum principale oppure con la relativa seconda carta o carta per il partner valide (giustificativo di vendita o conteggio mensile della carta di credito).

### 3 Prestazioni assicurative / Spese assicurate

- 3.1 Le prestazioni sono limitate a CHF 1000 per ogni sinistro.

- 3.2 In un periodo di tempo di 12 mesi le prestazioni sono limitate ad un massimo di CHF 5000.
- 3.3 Per le cose distrutte, rubate o rapinate, AGA ha la facoltà di scegliere se effettuare un risarcimento in natura o rimborsare il prezzo di acquisto pagato.
- 3.4 Per le cose danneggiate, AGA ha la facoltà di scegliere se farle riparare o rimborsare i costi di riparazione necessari per un importo pari, però al massimo al prezzo di acquisto.
- 3.5 Per le cose che appartengono ad un paio o ad un completo, parure, ecc., la prestazione è limitata all'ammontare del prezzo di acquisto a condizione che gli oggetti non interessati dal danno non siano utilizzabili singolarmente o non siano sostituibili singolarmente.
- 3.6 Il rimborso per le cose per le cui acquisto è stata utilizzata la carta di credito solo parzialmente è limitato al relativo importo parziale.

## 4 Oggetti assicurati

Sono assicurati gli oggetti mobili per uso personale acquistati in misura di almeno il 50% da una persona assicurata mediante la carta di credito valida e a lei intestata, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata si trovasse o meno in viaggio.

## 5 Eventi assicurati

- 5.1 Distruzione o danneggiamento delle cose assicurate.
- 5.2 Danneggiamento durante il trasporto verso il luogo di destinazione definitivo.

## 6 Oggetti non assicurati

- 6.1 Denaro contante, assegni, traveller's cheques, tutti gli altri titoli, biglietti di ingresso e cedole.
- 6.2 Animali e piante.
- 6.3 Generi di consumo e beni deperibili con durata limitata, ad es. generi alimentari e voluttuari, articoli cosmetici, ecc.
- 6.4 Gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose se non correttamente indossati risp. utilizzati o portati con sé sotto la custodia personale del titolare della carta di credito.
- 6.5 Merce usata (gli oggetti d'arte non sono considerati merce usata).
- 6.6 Cose acquistate mediante un utilizzo fraudolento o abusivo della carta di credito.

## 7 Eventi non assicurati

- 7.1 Normale usura.
- 7.2 Difetti di fabbricazione o del materiale, deperimento interno o natura intrinseca della cosa.
- 7.3 Errore di utilizzo.

## 8 Esclusione di casi di garanzia

La copertura assicurativa non vale per i danni per i quali deve rispondere contrattualmente un terzo in qualità di produttore, venditore o incaricato della riparazione.

## 9 Obblighi in caso di sinistro

- 9.1 Il sinistro deve essere comunicato senza indugio telefonicamente o per iscritto alla AGA (confronta punto i 13).
- 9.2 Oltre ai documenti elencati al punto i 5, è necessario presentare anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
  - giustificativo originale dell'acquisto dal quale siano desumibili il prezzo di acquisto ed il giorno dell'acquisto;
  - la relativa ricevuta dell'acquisto con carta di credito o una copia dell'estratto conto mensile della carta di credito;
  - coinvolgimento di terzi (anche compagnie di assicurazioni) per lo stesso danno;
  - altre informazioni utili per la determinazione del rimborso.
- 9.3 Un danno dovuto a incendio, esplosione, furto con scasso oppure vandalismo deve essere denunciato al posto di polizia competente entro 48 ore dal momento della scoperta. Su richiesta deve essere presentato il verbale della polizia.
- 9.4 Le cose danneggiate devono essere tenute a disposizione di AGA fino all'evasione definitiva del sinistro e su richiesta di AGA devono essere spedite a proprie spese per la perizia.

## F Spese di cura all'estero

### 1 Persone assicurate

La copertura assicurativa si estende alle persone elencate al punto i 1 a condizione che non abbiano ancora compiuto l'80° anno di età.

### 2 Campo di validità territoriale/ Durata della protezione assicurativa

- 2.1 La protezione assicurativa è valida per tutta la durata del contratto in tutto il mondo, con l'esclusione della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e del paese in cui gli assicurati hanno il loro domicilio permanente.
- 2.2 Le spese mediche e ospedaliere all'estero vengono pagate fino a 90 giorni oltre la durata del contratto di assicurazione, a condizione che la malattia o l'infortunio si siano verificati durante il periodo assicurato.

### 3 Prestazioni assicurative/ Spese assicurate

AGA eroga le prestazioni come assicurazione subordinata rispetto alle assicurazioni sociali previste dalla legge (legge federale sull'assicurazione malattie LAMal, legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF o

assicurazioni analoghe del paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente) fino ad un importo massimo di CHF 250 000 per persona per i ricoveri ospedalieri e i trattamenti ambulatoriali non coperti completamente da tali assicurazioni. In caso di infortunio o malattia secondo quanto previsto al punto i F 4, AGA si assume le spese per le prestazioni mediche qui di seguito elencate nel relativo paese di soggiorno, a condizione che ciò sia necessario ed economicamente conveniente e che siano state prescritte da un medico o da un dentista patentato risp. da una persona con la relativa autorizzazione aziendale:

#### 3.1 Prestazioni in caso di infortunio e malattia

L'assicurazione delle spese di cura all'estero si accolla le spese di cura ospedaliere e ambulatoriali generatesi in seguito a infortunio o malattia durante un viaggio privato o un soggiorno privato all'estero e non coperte dalle assicurazioni sociali previste dalla legge (legge federale sull'assicurazione malattie LAMal, legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF o assicurazioni analoghe del paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente) e da eventuali assicurazioni supplementari (è esclusa la partecipazione alle spese dell'assicurazione malattie obbligatoria):

- terapie inclusi i farmaci;
- ricovero ospedaliero;
- soggiorni di cura in istituzioni sorvegliate presenti nella lista di istituzioni tenuta da AGA (a questo scopo deve essere presentata preventivamente una domanda per la relativa valutazione);
- trattamento da parte di chiropratici con abilitazione statale;
- noleggio di ausili medici;
- in caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici, ecc.;
- riparazione o sostituzione di ausili medici se danneggiati in seguito ad un infortunio che necessita di cure mediche;
- trasporto nell'ospedale più vicino adatto alle cure;
- cure dentistiche in seguito ad un infortunio fino ad un massimo di CHF 3000.

#### 3.2 Limitazione delle prestazioni

Se non esiste alcuna copertura dell'assicurazione malattie e/o della LAINF o coperture del paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente, AGA rimborsa solo il 50% delle spese ospedaliere e ambulatoriali complessive dimostrate, se dovute a malattia o infortunio. In tal caso non verranno erogate ulteriori prestazioni.

## **4 Eventi assicurati**

### **4.1 Infortuni**

- 1 Per infortunio si intende l'infusso dannoso improvviso e non intenzionale di un fattore esterno inusuale sul corpo umano.
- 2 Sono parificati agli infortuni, se non riconducibili chiaramente ad una malattia o ad una degenerazione: gli stiramenti, gli strappi muscolari e tendinei, gli avvelenamenti, le irritazioni e lesioni dovute a ingestione o inalazione involontaria di sostanze o liquidi tossici o corrosivi, gli assideramenti, i colpi di calore, le insolazioni e i danni alla salute causati dai raggi ultravioletti (esclusione: scottature solari).

### **4.2 Malattie**

Per malattia si intende qualsiasi compromissione della salute indipendente dalla volontà della persona assicurata che richieda cure mediche e non sia conseguenza di un infortunio.

## **5 Spese / Eventi non assicurati**

- 5.1 Gli infortuni e le malattie già presenti prima dell'inizio della copertura assicurativa e le loro conseguenze, complicazioni, aggravamenti o ricadute, in modo particolare le malattie croniche o ricorrenti, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero già note alla persona assicurata al momento dell'inizio della copertura assicurativa.
- 5.2 La diagnosi e il trattamento di malattie dei denti e della mandibole.
- 5.3 La diagnosi e il trattamento di stati di affaticamento ed esaurimento, nonché delle malattie nervose o psichiche.
- 5.4 La diagnosi ed il trattamento di malattie oncologiche incl. le visite di controllo.
- 5.5 Le visite ginecologiche, pediatriche o di controllo (checkup).
- 5.6 I farmaci profilattici, i sonniferi, i tranquillanti, le vitamine, i farmaci omeopatici, le vaccinazioni, le farmacie da viaggio, le anfetamine, gli ormoni e i farmaci per l'abbassamento del colesterolo.
- 5.7 La gravidanza, l'aborto e il parto, nonché le eventuali complicazioni o conseguenze di misure anticoncezionali o abortive.
- 5.8 Gli infortuni alla guida di un veicolo a motore per il quale la persona assicurata non è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- 5.9 Gli infortuni riportati facendo paracadutismo o pilotando aerei e aerei per il volo.
- 5.10 Infortuni occorsi durante lo svolgimento di una attività artigianale.
- 5.11 Gli infortuni riportati durante il servizio militare all'estero.
- 5.12 I massaggi e i trattamenti «benessere», nonché le operazioni di chirurgia estetica.
- 5.13 Le prestazioni sono escluse se il viaggio viene intrapreso al fine di effettuare cure mediche.

- 6 **Garanzia dell'assunzione delle spese**  
**AGA presta garanzia dell'assunzione delle spese, nell'ambito della presente assicurazione e in via subordinata alle assicurazioni sociali previste dalla legge (legge federale sull'assicurazione malattie LA-Mal, legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni LAINF o assicurazioni analoghe del paese in cui l'assicurato ha il proprio domicilio permanente) e ad eventuali assicurazioni supplementari, per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata resta debitrice nei confronti dei fornitori delle prestazioni (medico, ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali in loco. Per approvazioni di spesa chiamate il numero +41-44-283 35 80 (24 ore su 24).**

## **7 Obblighi in caso di sinistro**

- 7.1 La AGA deve essere informata senza indugio per iscritto subito dopo il verificarsi dell'evento (confronta punto i 13).
- 7.2 La persona assicurata, su richiesta di AGA e a sue spese, deve sottoporsi in qualsiasi momento ad una visita medica del medico della società.
- 7.3 Oltre ai documenti elencati al punto i 5, è necessario presentare anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
  - certificato medico dettagliato;
  - giustificativi relativi alle spese mediche, per farmaci e ospedaliere, nonché le ricette mediche in originale.

## **G Interruzione del viaggio**

### **1 Prestazioni assicurative**

La somma assicurata è limitata a CHF 5000 per le persone singole e a CHF 15000 per le famiglie.

### **2 Eventi assicurati / Spese assicurate**

#### **2.1 Prestazioni per il viaggio di ritorno**

##### **1 Viaggio di ritorno per interruzione del viaggio da parte di un compagno di viaggio o di un familiare**

Se una persona prossima o un familiare che partecipante al viaggio viene rimpatriato nel luogo di residenza oppure deve interrompere il viaggio per un altro motivo assicurato e la persona assicurata sarebbe costretta a proseguire da sola il viaggio, AGA, sulla base di una telefonata, organizza e paga il viaggio di ritorno extra della persona assicurata (confronta punto ii G 4.1).

## 2 Viaggio di ritorno per malattia, infortunio o decesso a casa di una persona prossima

Se a casa una persona prossima si ammala, si infortuna gravemente (confronta punto i 9) o muore, AGA, sulla base di una telefonata, organizza e paga (confronta punto ii G 4.1) il viaggio di ritorno extra nel luogo di residenza della persona assicurata.

## 3 Ritorno anticipato per altri importanti motivi

Qualora la proprietà della persona assicurata nel luogo di residenza sia gravemente compromessa in seguito a furto, incendio, allagamento o a danni causati dagli elementi naturali, AGA, sulla base di una telefonata (confronta punto ii G 4.1), organizza e paga il viaggio di ritorno extra nel luogo di residenza della persona assicurata.

## 4 Viaggio di ritorno a causa di disordini, catastrofi naturali, scioperi o epidemie

Se disordini, catastrofi naturali, scioperi o epidemie nella destinazione del viaggio rendono impossibile in modo dimostrabile la prosecuzione del viaggio o mettono concretamente in pericolo la vita e la proprietà della persona assicurata, AGA, sulla base di una telefonata (confronta punto ii G 4.1), organizza e paga il viaggio di ritorno extra nel luogo di residenza della persona assicurata.

## 5 Viaggio di ritorno per avaria del mezzo di trasporto

Se il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio (confronta punto i 9.4) ha un'avarìa e non è pertanto garantita la prosecuzione del viaggio secondo il programma, AGA, sulla base di una telefonata (confronta punto ii G 4.1), organizza e paga il viaggio di ritorno extra o il proseguimento ritardato del viaggio della persona assicurata. I ritardi o le deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati non vengono considerati avarie. Non sussiste alcun diritto in caso di avaria o incidente di veicoli privati guidati personalmente o utilizzati come passeggeri per il viaggio.

## 2.2 Rimborso delle spese del viaggio

### 1 Rimborso delle spese per la parte del viaggio non utilizzata

Se una persona assicurata deve interrompere prima del tempo il viaggio a causa di un evento assicurato o se la persona assicurata stessa si ammala o si infortuna gravemente e deve interrompere prima del tempo il viaggio per questo ragione, AGA le rimborsa le spese per la parte del viaggio non utilizzata sotto forma di quota proporzionale rispetto al prezzo del pacchetto. Non vi è alcun rimborso delle spese

del viaggio di ritorno originaria mente prenotato. La prestazione viene meno nel caso in cui, in base all'assicurazione supplementare, sussista il diritto alla ripetizione del viaggio.

## 2 Spese imprevedute in caso di viaggio di ritorno extra, interruzione del viaggio o viaggio di ritorno ritardato

Se in seguito ad un evento assicurato si rende necessario effettuare spese imprevedute, AGA si assume tali costi aggiuntivi fino ad un massimo di CHF 500 per persona.

## 3 Spese di viaggio aggiuntive in caso di rientro anticipato o posticipato

Se la persona assicurata stessa si ammala o si infortuna gravemente e deve interrompere il viaggio prima del tempo oppure posticipare il viaggio di ritorno, AGA rimborsa le spese aggiuntive per il rientro anticipato o posticipato. La protezione assicurativa copre solamente le spese per il cambiamento della registrazione; sono esclusi dalla protezione assicurativa le spese per il cambiamento della classe, «upgradings» e/o prestazioni supplementari come p.e. posto a sedere speciale, ecc.

## 3 Eventi non assicurati

### 3.1 Mancanza di autorizzazione da parte della centrale emergenze AGA

Se la centrale emergenze AGA non ha dato la propria autorizzazione in anticipo alle prestazioni relative al viaggio di ritorno secondo quanto previsto dai punti ii G 2.1.1 – ii G 2.1.5.

### 3.2 Interruzione da parte dell'organizzatore

Se il tour operator, il locatore, l'organizzatore del viaggio, ecc. non è oggettivamente in grado di fornire interamente o parzialmente le prestazioni previste dal contratto, disdice il viaggio o lo dovrebbe disdire sulla base della situazione concreta o se è tenuto ai sensi di legge ad accollarsi le spese per il viaggio di ritorno. Tale oggettiva impossibilità è data tra l'altro quando il Dipartimento Federale degli Affari Esteri o l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica sconsigliano i viaggi nel paese o nella zona per cui il viaggio è stato prenotato.

### 3.3 Cure mediche

Le prestazioni sono escluse se il viaggio viene intrapreso al fine di effettuare cure mediche.

## 4 Obblighi in caso di sinistro

Il danno deve essere denunciato senza indugio nel momento in cui si verifica l'evento alla AGA (confronta punto i 13).

**Tel. +41-44-283 38 05**

**Fax +41-44-283 31 07**

**In caso di emergenze mediche durante i vostri viaggi telefonate al numero**

**+41-44-283 35 80 (24 ore su 24).**

- 4.2 Oltre ai documenti elencati al punto i 5, è necessario presentare alla AGA (confronta punto i 13) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
- originaria conferma della prenotazione/ titolo di trasporto;
  - documenti o attestati ufficiali che dimostrino il verificarsi del danno (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, rapporto di polizia);
  - ricevute di spese/costi aggiuntivi straordinari in originale.

## **H Collision Damage Waiver (CDW)**

### **1 Veicolo assicurato**

L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato e guidato dalla persona assicurata utilizzando la carta (almeno il 50% delle spese di noleggio devono essere state pagate con la carta), con peso totale fino a 3500 kg. I veicoli che superano i 3500 kg di peso totale, taxi, veicoli di autoscuole, nonché veicoli usati nell'ambito del Car Sharing (come «Mobility», ecc.) non sono assicurati.

### **2 Campo di applicazione**

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. La copertura assicurativa ha inizio dalla data indicata sulla conferma di prenotazione/nel contratto di noleggio e termina alla data indicata sulla conferma di prenotazione/nel contratto di noleggio, al più tardi però con la restituzione del veicolo al noleggiatore. La copertura assicurativa è valida per i danni causati entro la durata del contratto.

### **3 Somma assicurata**

La somma assicurata è limitata a CHF 10 000 per evento.

### **4 Prestazioni assicurative**

- 4.1 L'assicurazione è intesa quale assicurazione complementare per veicoli a noleggio (inclusi motocicli). In caso di sinistro, AGA risarcisce alla persona assicurata la franchigia addebitata dal noleggiatore (o da un'altra assicurazione).
- 4.2 L'ammontare della prestazione assicurativa dipende dalla rispettiva franchigia, limitandosi, tuttavia, alla somma assicurata.

### **5 Eventi assicurati**

- 5.1 È assicurata la franchigia generatasi durante la durata del noleggio a seguito di un danno al veicolo noleggiato o di un furto dello stesso. Condizione per il risarcimento è un evento coperto da un'altra assicurazione e la rispettiva franchigia.

- 5.2 Qualora il danno assicurato ai sensi della cifra ii H 5.1 non raggiunga l'ammontare della franchigia, AGA si assume il danno nella misura in cui si tratti di un evento assicurato.

## **6 Eventi non assicurati (a complemento della cifra i 8)**

- Danni per i quali la copertura assicurativa erogata non preveda alcuna franchigia.
- Danni causati da negligenza grave da parte del conducente.
- Qualora il conducente del veicolo abbia causato il danno in stato di ebbrietà (superamento del tasso di alcolemia previsto dalla legge del rispettivo Paese), sotto l'effetto di stupefacenti o di farmaci.
- Danni correlati a una violazione contrattuale nei confronti del noleggiatore.
- Danni che non si verifichino su strade pubbliche o su strade non ufficiali.
- Danni alla roulotte e ad altri tipi di rimorchi.
- Danni esclusi dal contratto di assicurazione stipulato dal noleggiatore.

## **7 Obblighi in caso di sinistro (a complemento della cifra i 6)**

Per poter sollecitare le prestazioni di AGA, la persona assicurata o avente diritto deve notificare per iscritto l'evento assicurato risp. il sinistro (cfr. cifra i 6.1). È necessario far pervenire la seguente documentazione:

- conteggio della carta di credito/comprova che almeno il 50% delle spese di noleggio siano state saldate con la carta
- contratto con indicazione della franchigia
- rapporto di sinistro
- conteggio di risarcimento
- conteggio della carta di credito contenente l'addebito del danno e tasso di cambio in CHF ben visibili.

## **I Garanzia del miglior prezzo**

### **1 Oggetto della copertura**

- 1.1 È assicurata la differenza di prezzo di oltre CHF 30 fra il prezzo d'acquisto effettivamente pagato dalla persona assicurata con carta di credito per una cosa mobile acquistata ad uso personale e un'offerta comprovatamente più vantaggiosa per il medesimo oggetto.
- 1.2 La condizione è che, sia per quanto riguarda il venditore della cosa acquistata dalla persona assicurata che per quanto riguarda l'offerente più vantaggioso per il medesimo oggetto, si tratti di un commerciante con sede in Svizzera (p.es. negozio, vendita per corrispondenza, commerciante online, ecc.), risp. che, sia per l'oggetto acquistato dalla persona assicurata che per l'offerta comprovatamente più vantaggiosa per il medesimo

oggetto, si tratti di un'offerta in/per la Svizzera e che né l'oggetto acquistato né quella offerta a un prezzo comprovatamente più vantaggioso siano state vendute o offerte in vendita nell'ambito di liquidazioni aziendali.

1.3 Almeno il 50% del prezzo di acquisto deve essere stato pagato con la carta.

## 2 **Somma assicurata**

La somma assicurata è limitata a CHF 2000 per evento e per anno.

## 3 **Prestazione assicurativa**

Qualora la persona assicurata accerti nell'arco di 14 giorni dalla data di acquisto di un oggetto che soddisfi le condizioni di cui alla cifra ii l 1 che un oggetto identico (stesso modello, medesima dotazione e confezione, identico numero di modello) venga offerto a un prezzo comprovatamente più vantaggioso di oltre CHF 30, AGA rimborsa alla persona assicurata, tenuto conto della somma assicurata, la differenza appurata fra il prezzo effettivamente pagato dalla persona assicurata pattuita e il prezzo comprovatamente più vantaggioso per lo stesso oggetto.

## 4 **Eventi /oggetti non assicurati**

- Apparecchi di telefonia mobile;
- mezzi ausiliari medici (p.es. occhiali, attrezzature mediche, protesi, accessori medici);
- oggetti usati e merce di seconda mano;
- autoveicoli.

## 5 **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro è necessario inviare all'indirizzo indicato nel modulo di denuncia del sinistro i seguenti documenti, unitamente al modulo di denuncia del sinistro compilato:

- conteggio della carta di credito/comprova che almeno il 50% del prezzo d'acquisto sia stato saldato con la carta;
- originale della ricevuta d'acquisto su cui siano visibili il prezzo e il giorno dell'acquisto;
- comprova della differenza di prezzo (p.es. prospetto pubblicitario esplicito, flyer, annuncio, conferma, ecc.) con indicazione della data di validità dell'offerta.

## iii **Disposizioni particolari relative alle singole prestazioni di servizio**

### J **SOS soccorso – consulenza e/o assistenza in casi di emergenza**

#### 1 **Prestazioni di servizio**

Le persone assicurate possono richiedere le prestazioni di servizio di AGA elencate nelle cifre 2 fino a 5 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, sia prima che durante il viaggio.

Per poter usufruire delle prestazioni di servizio la persona assicurata può chiamare i seguenti numeri o inviare un fax: telefono +41-44-283 35 80/telefax +41-44-283 33 33.

#### 2 **Travel Hotline**

- Informazioni di viaggio
- Mediazione di ospedali e medici, nonché di avvocati e interpreti/traduttori all'estero
- Servizio di consulenza in caso di problemi nel paese di viaggio
- Servizio di avviso

#### 3 **Accertamento dello stato di salute**

AGA accerta lo stato di salute della persona assicurata in caso di ricovero in ospedale nel corso di un viaggio assicurato, a condizione che disponga delle necessarie autorizzazioni. AGA garantisce in proposito l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati in termini di riservatezza e il rigoroso rispetto delle autorizzazioni trasmesse.

#### 4 **Organizzazione del rimpatrio d'emergenza**

Dopo un primo salvataggio medico con successivo ricovero della persona assicurata durante un viaggio all'estero, AGA organizza il trasferimento nell'ospedale più vicino e idoneo per le cure e/o il rientro nel Paese di domicilio fisso del titolare della carta (senza assunzione dei costi che ne derivano).

#### 5 **Organizzazione dell'assistenza legale**

AGA comunica alla persona assicurata che sta facendo un viaggio assicurato, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, nonché, se richiesto e se disponibile, l'orario d'ufficio di avvocati risp. legali. AGA non fornisce alla persona assicurata alcuna consulenza legale e non si assume eventuali spese per avvocati, altre spese di consulenza legale o spese a esse collegate, di cui risponde la sola persona assicurata.



## **6 Responsabilità**

AGA non risponde dei danni e dei danni conseguenti in connessione alla prestazione di servizio.

## **7 Costi**

Tutti i costi di trasferimento e i costi relativi alle prestazioni organizzative sono interamente a carico della persona assicurata che se li deve accollare.

## **K Servizio di Concierge**

### **1 Prestazioni di servizio**

- 1.1 Sulla base di una chiamata della persona assicurata, l'assicuratore organizza, per quanto possibile, diversi servizi di Concierge come la messa a disposizione di informazioni sul traffico, la prenotazione di un ristorante o di una vettura a noleggio o un ordine di fiori. L'assicuratore effettua la prenotazione o l'ordine concordata / o a nome del cliente, fornendo i dati della carta di credito di quest'ultimo. La fatturazione viene effettuata direttamente tra il cliente e l'azienda che fornisce il servizio. I servizi desiderati vengono forniti da un'azienda a scelta dell'assicuratore. Se ciò non è possibile, l'assicuratore, per quanto possibile, procura alla persona assicurata il numero di telefono della rispettiva istituzione.
- 1.2 Se una richiesta supera il limite di tempo di 2 ore per il disbrigo, l'assicuratore si riserva il diritto di chiudere la richiesta dopo averne comunicato lo stato aggiornato.
- 1.3 L'assicuratore non elabora le richieste di servizi di Concierge illegali o considerati secondo il diritto svizzero immorali o non etici, nonché le richieste riferite esclusivamente a riduzioni di prezzo.
- 1.4 L'assicuratore si riserva il diritto di rifiutare i servizi di Concierge non opportuni senza indicarne i motivi.

## **2 Costi**

I costi dei servizi richiesti sono a carico della persona assicurata (cliente) secondo il listino di volta in volta in vigore dell'azienda incaricata dall'assicuratore. Tutte le prenotazioni effettuate dall'assicuratore sono soggette alle condizioni generali di vendita dell'azienda incaricata dall'assicuratore. La persona assicurata è responsabile nei confronti dell'azienda scelta dall'assicuratore del pagamento di tutti i servizi di cui ha usufruito. Tutte le eventuali spese di storno o di mancata presentazione derivanti da prenotazioni effettuate a nome della persona assicurata sono a carico di quest'ultima.

## **3 Responsabilità**

L'assicuratore non risponde di:

- danni materiali e patrimoniali derivanti da ritardo o dati errati, nonché da vizi dei servizi o degli oggetti acquistati;
- danni materiali e patrimoniali derivanti da mancata reperibilità della rispettiva istituzione;
- mancata fornitura o malfunzionamenti delle prestazioni prenotate;
- danni causati dal personale ausiliario impiegato.

## **4 Contatto**

Per poter utilizzare prestazioni del servizio di Concierge la persona assicurata deve chiamare il seguente numero:

Telefono +41 44 828 31 31

# Panoramica delle prestazioni assicurative

Presupposti per la copertura assicurativa	Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo, Shop Garant, Collision Damage Waiver (CDW) ed Garanzia del miglior prezzo: Pagamento del viaggio per almeno l'80% o dell'oggetto assicurato per almeno il 50% con la Carta UBS Platinum principale oppure con la relativa seconda carta o una carta per il partner.
Persone assicurate	<ul style="list-style-type: none"> <li>– titolare della carta principale (anche titolari di una carta per il partner)</li> <li>– coniuge convivente nella stessa economia domestica o persona convivente in una relazione simile al matrimonio</li> <li>– figli conviventi nella stessa economia domestica fino al compimento del 25° anno d'età</li> </ul>

Assicurazione	Copertura assicurativa	Somma d'assicurazione (massima)	
A Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo	Infortuni in qualità di passeggero su bus, treni, aerei, taxi, autoveicoli noleggiati, ecc.	Decesso/Invalidità	CHF 750 000
		Spese di trasporto e di salvataggio	CHF 60 000
B Annullamento	Assunzione delle spese d'annullamento in caso di mancata partenza a causa di un evento assicurato (malattia o infortunio gravi, ecc.)	Singola persona per caso/anno	CHF 5 000
		Famiglie per caso/anno	CHF 15 000
C Ritardi aerei	Perdita del volo di coincidenza (a causa di un ritardo di almeno 6 ore imputabile alla prima compagnia aerea)	per ogni caso all'anno	CHF 300
			CHF 600
D Bagaglio	Furto, perdita, danneggiamento e distruzione del bagaglio	per ogni caso all'anno	CHF 4 000
			CHF 8 000
	Consegna ritardata da parte di un'azienda di trasporti pubblici	per ogni caso all'anno	CHF 300
E Shop Garant	Distruzione o danneggiamento di merce acquistata con la carta di credito	per ogni caso all'anno	CHF 1 000
			CHF 5 000
F Spese di cura all'estero	Assunzione dei costi non coperti dall'assicurazione malattie o contro gli infortuni, in caso d'improvvisa malattia o infortunio all'estero	per ogni caso all'anno	CHF 1 000
			CHF 5 000

<b>Assicurazione</b>	<b>Copertura assicurativa</b>	<b>Somma d'assicurazione (massima)</b>	
G Interruzione del viaggio	Organizzazione e pagamento del viaggio di ritorno nonché rimborso delle spese per la parte del viaggio non utilizzata, in seguito a un evento assicurato	Singola persona per caso/anno	CHF 5000
		Famiglie per caso/anno	CHF 15 000
H Collision Damage Waiver (CDW)	Aliquota percentuale per danno all'auto a noleggio durante la validità del noleggio	per ogni caso	CHF 10 000
I Garanzia del miglior prezzo	Differenza di prezzo di oltre CHF 30 fra il prezzo pagato e il prezzo accertato entro 14 giorni per un oggetto identico	per ogni caso	CHF 2000
		all'anno	CHF 2000
J SOS soccorso	consulenza e/o assistenza in casi d'emergenza. Hotline 24h	Prestazione di servizio, senza assunzione dei costi	
K Servizio di Concierge	Diversi servizi di Concierge come la messa a disposizione di informazioni sul traffico, la prenotazione di un ristorante e di una vettura a noleggio o un ordine di fiori	Prestazione di servizio: nessuna assunzione dei costi	

